

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 25 aprile 2007****che modifica la decisione 2007/30/CE per quanto riguarda misure transitorie per taluni prodotti lattiero-caseari ottenuti in Bulgaria**

[notificata con il numero C(2007) 1787]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/264/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/30/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di taluni prodotti d'origine animale ottenuti in Bulgaria e in Romania⁽¹⁾ prevede talune misure transitorie per prodotti di origine animale che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale⁽²⁾ ottenuti in stabilimenti della Bulgaria e della Romania fino al 31 dicembre 2006.
- (2) La Bulgaria ha chiesto di poter esportare verso paesi terzi taluni prodotti lattiero-caseari ottenuti in stabilimenti in tale Paese membro prima del 31 dicembre 2006 e che rientrano nel campo d'applicazione della decisione 2007/30/CE.
- (3) La richiesta può essere soddisfatta alle condizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾. In tale contesto la Bulgaria ha fornito le informazioni necessarie in merito all'accordo dei paesi destinatari.
- (4) La decisione 2007/30/CE va pertanto modificata di conseguenza.

- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2007/30/CE, è aggiunto il seguente comma:

«Inoltre, i prodotti lattiero-caseari ottenuti in stabilimenti in Bulgaria possono venire esportati verso paesi terzi fino al 31 dicembre 2007, a condizione che l'esportazione venga effettuata nel rispetto dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 8 del 13.1.2007, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 365 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.